



Ordinanza concernente un'entrata in vigore parziale della modifica del 19 giugno 2020 della legge sulle epizoozie

del2021

Il Consiglio federale svizzero,

visto il numero III capoverso 2 della modifica del 19 giugno 2020¹ della legge del 1° luglio 1966² sulle epizoozie,

ordina:

Articolo unico

¹ Entrano in vigore il 1° gennaio 2022:

- a. gli articoli *7a* capoversi 1 e 5–7, *15a* abrogazione capoverso 3 (versione *RU 1999 1347*) e *45b* capoverso 4 (n. I); e
- b. l'articolo 165g^{bis} capoverso 2 della legge del 29 aprile 1998³ sull'agricoltura (n. II).

² L'articolo *57a* capoverso 2 entra in vigore in un secondo momento.

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Guy
Parmelin

Il cancelliere della Confederazione, Walter
Thurnher

¹ RU 2020 5749; disposizioni già in vigore: RU 2020 5749 pag. 5755

² RS 916.40

³ RS 910.1